

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 992/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2014
che abroga il regolamento delegato (UE) n. 950/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Per attenuare o eliminare la minaccia di gravi squilibri del mercato dei formaggi causata dal divieto d'importazione introdotto dal governo russo, il regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione ⁽²⁾ introduce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i formaggi, con un volume massimo di 155 000 tonnellate. Il rispetto di questo massimale è garantito da un meccanismo di notifica e monitoraggio.
- (2) Sebbene il divieto d'importazione del governo russo si ripercuota potenzialmente sull'intero mercato dei formaggi dell'Unione, gli Stati membri più colpiti sono la Finlandia e gli Stati baltici, per i quali la Russia è un partner commerciale esclusivo per questo prodotto, e la Germania, i Paesi Bassi e la Polonia, per i quali la Russia è un importante sbocco per questo prodotto. Il divieto di importazione colpisce peraltro i formaggi con indicazione geografica, che rappresentano però una minima percentuale dell'intera gamma di formaggi esportati verso la Russia.
- (3) Le notifiche fino ad oggi ricevute, in applicazione del dispositivo di monitoraggio di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, mostrano che il regime è utilizzato in modo sproporzionato da produttori di formaggio in aree che non esportano tradizionalmente quantità significative verso la Russia. Il regime non sembra pertanto idoneo a intervenire in modo efficace e efficiente contro le turbative del mercato causate dal divieto russo.
- (4) Alla luce di queste considerazioni, e al fine di garantire un impiego efficiente del bilancio dell'Unione, è opportuno porre fine al regime di ammasso privato per i formaggi, introdotto dal regolamento delegato (UE) n. 950/2014.
- (5) Onde ridurre il rischio di un uso inefficiente del bilancio dell'Unione, è necessario che la presente misura si applichi immediatamente.
- (6) Per garantire che siano tutelate le aspettative degli operatori che hanno presentato domanda di aiuto nel quadro del regime di ammasso privato per i formaggi, conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, le domande introdotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere prese in considerazione per il versamento dell'aiuto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 950/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 950/2014

È abrogato il regolamento delegato (UE) n. 950/2014.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per le domande presentate conformemente all'articolo 4 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 22).

Qualora l'accettazione dell'intero quantitativo di prodotti per i quali, in una determinata settimana, sono state presentate domande di aiuto alla Commissione, conformemente al precedente comma, comporti il superamento del volume massimo di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un coefficiente di attribuzione applicabile ai quantitativi delle domande comunicate in quella settimana. Il coefficiente di attribuzione limita il quantitativo totale di prodotti ammissibili al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato al volume massimo di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
